

Studi di settore per i contribuenti “Multi-punto” o “Multi-attività”: le modalità e i termini per l’annotazione separata dei componenti rilevanti

Circolare del Ministero delle Finanze - (CIR) n. 31 E del 25 febbraio 2000

SOMMARIO

	Pag.
1. Premessa	924
2. Annotazione separata dei ricavi	925
3. Annotazione separata degli altri componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore	926
3.1 - <i>Esercizio dell’attività in più luoghi</i>	926
3.2 - <i>Esercizio di più attività</i>	927
4. Esercizio di più attività in più punti di produzione o di vendita	929
5. Rilevanza delle annotazioni separate effettuate spontaneamente	929
6. La decorrenza dell’obbligo di annotazione separata	930
7. La condizione necessaria per la sussistenza dell’obbligo di annotazione separata	930
8. Modalità di annotazione separata	930

OGGETTO: STUDI DI SETTORE - Art. 10, c. 8, della L. 08/05/1998, n. 146 - DM del 24/12/1999 - Annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

1. Premessa

Il decreto del Ministero delle Finanze 24 di-

cembre 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1999, n. 304 (in *“Finanza & Fisco”* n. 3/2000, pag. 289), concernente le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, dà attuazione al disposto dell’art. 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (in *“Finanza & Fisco”* n. 22/98, pag. 2519), il quale prevede che possono essere sta-

biliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In particolare, il decreto in oggetto introduce l'obbligo della annotazione separata dei predetti componenti per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa (per le quali trovano applicazione gli studi di settore) non comprese nello stesso studio di settore, ovvero una o più attività (per le quali trovano applicazione gli studi di settore) in diverse unità di produzione o di vendita.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore amplia la platea dei soggetti nei confronti dei quali possono trovare applicazione gli studi di settore in quanto rimuove, in linea di principio, alcune delle cause di inapplicabilità degli studi di settore stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi. In particolare, si ricorda che in base a tali decreti gli studi di settore non si applicano:

a) nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa nei settori delle manifatture, dei servizi e del commercio è svolto, rispettivamente, attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, di più punti di produzione ovvero di più punti di vendita. Tale causa di inapplicabilità non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati o sono in corso di approvazione gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;

b) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

In riferimento a tali cause di inapplicabilità, è stato precisato che, qualora sia stata tenuta separata contabilizzazione, per ciascun punto di produzione e/o di vendita ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione

degli studi di settore, questi ultimi risultano comunque applicabili.

2. Annotazione separata dei ricavi

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto in oggetto, i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, annotano separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità produttive o di vendita. Ad esempio, l'imprenditore che esercita attività di intermediario del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta (compresa nello studio di settore SG61B) e attività di fabbricazione di mobili per cucina (compresa nello studio di settore SD09A) è tenuto alla annotazione distinta dei ricavi derivanti dall'esercizio delle due attività. Analogamente, l'imprenditore che esercita attività di commercio al dettaglio di calzature mediante due punti di vendita in Milano e in Roma (o in due punti di vendita nella stessa città) è tenuto alla distinta annotazione dei ricavi per ciascun punto di vendita.

Con riguardo ai soggetti che esercitano più attività, il predetto obbligo sussiste anche se una o più attività risultano marginali, in termini di ricavi conseguiti, rispetto ai ricavi complessivamente realizzati con tutte le attività esercitate. **La sussistenza dell'obbligo prescinde, quindi, dalla verifica del limite percentuale del 20 per cento al quale si fa riferimento solo per determinare se sussiste l'obbligo di annotazione separata per gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.**

Si ricorda che, sulla base di quanto chiarito dalla circolare n. 148/E del 5 luglio 1999 (in *"Finanza & Fisco"* n. 28/99, pag. 3547), per l'esercizio di attività economiche nel settore delle manifatture, l'obbligo di annotazione separata sussiste quando l'attività è esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita in locali anche non contigui a quello di produzione.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, invece:

a) in caso di "multiattività", per le attività contraddistinte da codici ISTAT compresi nel medesimo studio di settore. Ad esempio, attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti (codice 52.42.1) e di confezioni per bambini e neonati (codice 52.42.2) entrambe comprese nello studio di settore SM05A;

b) quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, delle attività per le quali sono stati approvati o sono in corso di approvazione gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;

c) nel caso in cui sussistano obiettive difficoltà nel distinguere i ricavi derivanti dalle diverse attività esercitate o quelli realizzati nei diversi luoghi di esercizio dell'attività. È il caso, ad esempio:

- delle cessioni di beni in parte acquistati per la rivendita e in parte di propria produzione. In tali fattispecie si è in presenza di un'unica categoria merceologica (ad esempio pane) con evidenti difficoltà operative nel distinguere all'atto della cessione se trattasi di bene di produzione propria (codice attività 15.81.1. — fabbricazione di prodotti di panetteria) o acquistato da terzi (codice attività 52.24.1 — commercio al dettaglio di pane);

- delle cessioni di prodotti di pasticceria, in parte acquistati da terzi (codice attività 52.24.2 — commercio al dettaglio di pasticceria e dolci) e in parte di produzione propria (codice attività 15.81.1. — fabbricazione di prodotti di panetteria);

- delle cessioni di prodotti di maglieria, anche in questo caso prodotti in proprio (codice attività 17.60.0) e acquistati per la commercializzazione (codice attività 52.42.3);

- dei ricavi realizzati dall'imprenditore esercente attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli (codice attività 50.20.1) e attività di riparazioni impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (codice attività 50.20.3) per il quale risulterebbe estre-

mamente complesso distinguere i ricavi derivanti dalle diverse attività, considerato che, ad esempio, il costo della mano d'opera è addebitato al cliente in modo cumulativo;

- dell'esercizio di una attività in più unità produttive presso le quali vengono svolte fasi diverse della produzione quando risulti complesso, stante l'unicità del prodotto finale, stabilire l'ammontare dei ricavi riferibili all'una o all'altra unità produttiva.

3. Annotazione separata degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Fermo restando l'obbligo di annotazione separata dei ricavi realizzati nei diversi punti di vendita e di produzione o relativi alle diverse attività esercitate, i soggetti che svolgono attività per le quali risultano approvati gli studi di settore, annotano separatamente anche gli altri componenti, contabili ed extracontabili, rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore nel caso in cui esercitano:

- l'attività in più luoghi di produzione o vendita;
- più attività non rientranti nel medesimo studio di settore se l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente relativo alle attività non prevalenti è superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo.

L'obbligo di annotazione separata dei componenti extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (numero delle giornate retribuite, tipologia della clientela, superfici dei locali, caratteristiche dei beni strumentali, ecc.), deve ritenersi assolto mediante la sola indicazione separata in sede di dichiarazione dei redditi.

3.1 - Esercizio dell'attività in più luoghi

Relativamente ai dati contabili, per il primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione le disposizioni del provvedimento in oggetto, l'obbligo di annotazione separata deve ritenersi assolto mediante la sola indicazione separata in sede di dichiarazione dei redditi. L'art. 1, comma 2, secondo periodo, del provvedimento in esame prevede, infatti, la facoltà di in-

dicazione “a posteriori” dei dati relativi ai diversi punti di produzione o di vendita. Per i soggetti esercenti attività comprese negli studi di settore già approvati o che saranno approvati entro il 31 marzo 2000 sarà, quindi, possibile indicare in sede di UNICO 2001 anche i dati contabili relativi a ciascun luogo di esercizio dell’attività.

Va, comunque, precisato che l’annotazione separata in corso d’anno o l’indicazione separata in sede di dichiarazione dei redditi riguarda esclusivamente i componenti oggettivamente imputabili a ciascun punto di vendita o di produzione. L’obbligo di annotazione separata non sussiste, cioè, nel caso in cui l’utilizzo dei beni e/o servizi non risulti specificamente riferibile ad uno dei luoghi di svolgimento dell’attività ovvero nei casi in cui si determinino complessità operative non giustificate dall’obiettivo che si intende perseguire. Non vanno, ad esempio, distintamente annotati i beni e servizi a destinazione “promiscua”, cioè comune ai diversi punti di produzione o di vendita. I componenti a destinazione promiscua saranno successivamente ripartiti tra i diversi luoghi di esercizio dell’attività con appositi automatismi introdotti nel programma GE.RI.CO.

3.2 - *Esercizio di più attività*

L’art. 1, comma 3, del decreto in oggetto attiene alle modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da parte dei soggetti esercenti più attività non rientranti nel medesimo studio di settore. **Al riguardo, va innanzitutto precisato che al fine di individuare le diverse attività comprese negli studi di settore occorre riferirsi alle attività effettivamente esercitate, indipendentemente dalle eventuali mancate o errate comunicazioni agli uffici ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.**

I soggetti che esercitano due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi stessi, annotano separatamente i componenti direttamente afferenti ciascuna attività e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi se l’importo dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente relativo alle attività non prevalenti è superiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo dei ricavi conse-

guiti nello stesso periodo. Se l’obbligo della predetta annotazione separata non sussiste con riferimento ai ricavi relativi al periodo d’imposta precedente e risulta, invece, al termine del periodo d’imposta di applicazione dello studio di settore, l’indicazione separata dei componenti deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi.

Pertanto i contribuenti che esercitano più attività, non comprese nello stesso studio di settore, al fine di verificare la sussistenza dell’obbligo di annotazione separata dei componenti direttamente afferenti ciascuna attività, confrontano i ricavi del periodo precedente derivanti dalle attività non prevalenti con quelli complessivamente conseguiti. Sol tanto qualora l’ammontare dei primi risultati superiore al 20 per cento dell’ammontare dei ricavi totali sussiste il predetto obbligo. Ad esempio, per l’anno 2001 il soggetto esercente attività di servizi degli istituti di bellezza e attività dei servizi dei saloni di parrucchiere che ha conseguito nel 2000 ricavi derivanti dalla prima attività pari a 15 milioni e ricavi derivanti dalla seconda attività pari a 85 milioni non è tenuto, dal 1° gennaio 2001, all’obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (direttamente afferenti alle diverse attività esercitate) diversi dai ricavi. Qualora, al termine dell’anno 2001 i ricavi derivanti dall’attività prevalente risultino pari a 75 e i ricavi derivanti dall’attività secondaria risultino pari a 25 il contribuente è tenuto all’indicazione separata dei predetti componenti nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2001.

Va, altresì, precisato che per il primo periodo d’imposta in cui trovano applicazione le disposizioni del decreto in oggetto, l’obbligo di separata annotazione dei dati contabili può essere assolto con la sola separata indicazione dei predetti componenti in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto per il periodo di imposta precedente non sussisteva l’obbligo di annotazione separata dei ricavi dal quale dipende la possibilità di verificare l’esistenza della condizione che obbliga alla separata annotazione dei componenti in caso di multiattività. È quindi possibile, in tal caso, indicare “a posteriori”, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati relativi alle diverse attività esercitate.

Si osserva, inoltre, che anche in questo caso l’annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini

dell'applicazione degli studi di settore attiene esclusivamente ai dati oggettivamente imputabili a ciascuna delle diverse attività esercitate e sempreché non sia necessario introdurre procedure contabili troppo complesse rispetto agli obiettivi perseguiti. Pertanto, come per l'esercizio dell'attività in più punti di produzione o di vendita, la distinta annotazione non riguarda le componenti "promiscue", ossia quelle per le quali non è possibile individuare una destinazione univoca. Si tratta, come detto, di quelle componenti destinate ad un utilizzo "comune" alle diverse attività e, quindi, non specificamente riferibili ad una delle attività esercitate. Tale ipotesi è piuttosto frequente in caso di contemporaneo esercizio di attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande. Ad esempio nel caso di:

- un soggetto che esercita attività di bar e caffè (codice attività 55.40.1) e attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (codice attività 52.11.4) che, pertanto, non sarà tenuto all'annotazione separata degli acquisti di beni impiegati sia per la somministrazione nel bar che per la commercializzazione;

- contemporaneo esercizio delle attività di bar e caffè (codice attività 55.40.1), di rosticceria, friggitoria, pizzeria a taglio con somministrazione (codice attività 55.30.2) e di ristoranti, trattorie, pizzerie, oste-

rie e birrerie con cucina (codice attività 55.30.1) per le quali il contribuente non sarà tenuto all'annotazione separata relativamente agli acquisti di beni impiegati indifferentemente nelle diverse attività.

Analogamente, l'obbligo di separata annotazione degli acquisti non sussiste nell'ipotesi del soggetto che esercita contemporaneamente attività di fabbricazione di ricami (codice attività 17.54.6) e attività di commercio al dettaglio di ricami (codice attività 52.42.4) o, in via più generale, può essere il caso, sempre a titolo esemplificativo, delle spese sostenute per il personale dipendente, delle spese di pubblicità, di tenuta della contabilità, delle spese telefoniche e di energia elettrica che, in molti casi, sono riferibili all'attività complessivamente esercitata e non possono essere, quindi, considerate direttamente afferenti alle diverse attività esercitate.

I componenti a destinazione promiscua saranno successivamente ripartiti tra le diverse attività con automatismi introdotti nel programma GE.RI.CO.

Al fine di una più agevole verifica della sussistenza dell'obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dell'applicazione alternativa tra studi di settore e parametri, nella seguente tabella viene riportata una casistica esemplificativa.

	Percentuale di ricavi derivante da:			Attività non compresa negli studi	Obbligo annotazione separata	Applicabilità studi o parametri
	1° attività (studio A)	2° attività (studio A)	3° attività (studio B)			
Caso 1	70	30			No	Studio A
Caso 2	60		40		Si	Studi A e B
Caso 3	85	10		5	No	Studio A
Caso 4	75		15	10	No	Parametri A
Caso 5	90		10		No	Studio A
Caso 6	65	25		10	No	Studio A
Caso 7	60	20	20		No	Studio A

Dalle esemplificazioni riportate è evidente che, in assenza di obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, il contribuente è soggetto all'applicazione dei parametri ovvero degli studi di settore, tenuto conto delle cause di inapplicabilità degli studi stessi previste dai decreti di approvazione. In particolare, nei casi in cui non esiste l'obbligo di annotazione separata perché sono stati conseguiti ricavi anche relativamente ad attività per le quali non risultano approvati gli studi di settore, risulterà comunque applicabile lo studio di settore relativo all'attività prevalente per la quale gli studi stessi risultano approvati (come indicato nei casi 3 e 6 della tabella), se le attività non prevalenti risultano di ammontare non superiore al 20 per cento.

4. Esercizio di più attività in più punti di produzione o di vendita

Nel caso in cui in più punti di produzione o vendita vengano svolte più attività per le quali sono applicabili studi di settore diversi, fermo restando l'obbligo di attenersi alle prescrizioni contenute nel decreto 24 dicembre 1999 solo se per tutte le attività dalle quali si conseguono ricavi sono stati approvati gli studi di settore, il contribuente, qualora ricorra tale obbligo, sarà innanzi tutto tenuto alla separata annotazione dei ricavi e degli altri componenti riferibili ai diversi punti di produzione e vendita. All'interno di ciascun punto di produzione e vendita il contribuente annoterà separatamente i ricavi afferenti alle diverse attività svolte mentre provvederà alla distinta annotazione degli altri componenti solo se l'importo dei ricavi relativo alle attività non prevalenti conseguito nel periodo d'imposta precedente in quel punto di produzione o vendita è superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo nel medesimo punto di produzione e vendita.

5. Rilevanza delle annotazioni separate effettuate spontaneamente

Nei confronti dei contribuenti che, ancorché non tenuti alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,

provvedono, comunque, a porre in essere tale adempimento, non si tiene conto delle cause di inapplicabilità stabilite nei decreti di approvazione degli studi di settore. Ad esempio, nel caso 4 della tabella riportata al paragrafo 3.2 l'annotazione separata dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle due attività esercitate comprese negli studi di settore comporta l'applicazione degli studi di settore A e B e dei parametri relativi alla terza attività anziché l'applicazione dei parametri relativi all'attività prevalente compresa nello studio A; sulla base delle medesime considerazioni, nel caso 5 l'annotazione separata dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle due attività esercitate comporta l'applicazione degli studi di settore A e B anziché del solo studio di settore A applicabile in assenza di annotazioni separate.

I soggetti "multipunto" e "multiattività" hanno anche la facoltà e non l'obbligo di rilevare i cosiddetti passaggi interni nei casi in cui beni e/o servizi imputati ad una attività o a un punto di produzione o di vendita vengono utilizzati anche nell'esercizio delle altre attività esercitate o degli altri luoghi di svolgimento dell'attività. È il caso, ad esempio, dell'imprenditore esercente attività di fabbricazione di prodotti di panetteria e di commercio al dettaglio di prodotti alimentari che commercializza nel proprio negozio anche il pane prodotto direttamente. Le materie prime (farina, lievito) sono imputate all'attività di fabbricazione ma il pane prodotto può essere trasferito all'attività di commercio al dettaglio dando luogo a un ricavo, determinato in base al valore normale, per la prima attività e a un costo di pari entità per l'attività di commercio.

La rilevazione del passaggio interno può avvenire mediante predisposizione di documenti contabili da annotare sui registri IVA dai quali risulti la data del trasferimento, il numero progressivo attribuito al documento, la quantità e descrizione dei beni trasferiti e il valore dei beni stessi. In sostituzione di tali documenti è possibile annotare i passaggi interni su apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/72.

Tale rilevazione consente una più corretta applicazione degli studi di settore con riguardo, in particolare, alle fattispecie di esercizio di più attività ca-

ratterizzate da un indice di ricarico significativamente differente tra le diverse attività.

6. La decorrenza dell'obbligo di annotazione separata

Le disposizioni del decreto 24 dicembre 1999 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 1999. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, tali disposizioni trovano, quindi, applicazione dal periodo d'imposta iniziato il 1° gennaio 2000.

In particolare, l'obbligo di annotazione separata dei ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, con le modalità e i criteri precedentemente descritti, decorre dal 1° gennaio 2000 per i soggetti esercenti le sole attività comprese negli studi di settore approvati con decreti 30 marzo 1999.

Si precisa che i decreti di approvazione degli studi di settore in corso di emanazione prevedono che l'obbligo di annotazione separata introdotto con il decreto 24 dicembre 1999 decorre, invece, dal 1° maggio 2000 per i contribuenti che esercitano anche una soltanto delle attività comprese negli studi di settore in corso di approvazione. Tali contribuenti hanno facoltà di indicare a quale attività esercitata o a quale punto di vendita o di produzione debbano essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti il mese di maggio. Qualora tale facoltà non venga esercitata, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti, in sede di dichiarazione dei redditi, applicando ai ricavi complessivamente conseguiti fino al 30 aprile 2000 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1° maggio 2000 per ciascuna attività esercitata o per ciascun luogo di svolgimento della stessa.

7. La condizione necessaria per la sussistenza dell'obbligo di annotazione separata

Le disposizioni del decreto in esame si applicano a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti derivi esclusivamente da attività per le quali sono applicabili gli studi di settore (art. 1, comma 4, lett. b).

Pertanto, l'obbligo di annotazione separata dei ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sussiste esclusivamente nel caso in cui, in ipotesi di esercizio di più attività, tutte le attività esercitate, in uno o più punti di produzione o di vendita, risultino comprese in studi di settore già approvati. Il predetto obbligo non sussiste, invece, se per una o più delle attività esercitate non risulta approvato il relativo studio di settore, ancorché tali ultime attività risultino marginali, in termini di ricavi, rispetto all'attività prevalente. Ad esempio, non è tenuto alla predetta annotazione separata il soggetto che esercita le attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli (codice 50.20.1), riparazione e sostituzione di pneumatici (codice 50.20.4) e soccorso stradale (codice 50.20.5), in considerazione del fatto che per l'attività di soccorso stradale non è stato ancora approvato il relativo studio di settore ed ancorché i ricavi derivanti da tale attività costituiscano una parte esigua dei ricavi complessivamente conseguiti.

8. Modalità di annotazione separata

Per quanto attiene alle concrete modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, il decreto 24 dicembre 1999 non contiene particolari previsioni pertanto i contribuenti interessati possono procedere alla predetta annotazione utilizzando il sistema di memoria ritenuto più idoneo (codici causali, registri sezionali, schede extracontabili, ecc.).